

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 913

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOSCO e BRAMBILLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1994

Riconoscimento ai concessionari delle aree pubbliche di sosta ed ai concessionari di pubblici servizi, delle competenze a provvedere ai servizi di prevenzione ed accertamento delle violazioni dei divieti di sosta

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di recuperare ordine e vivibilità nelle città, attraverso il controllo del traffico e delle soste dei veicoli, richiede una notevole vigilanza che le Amministrazioni comunali non sono in grado di garantire, attesa la notoria ed attualmente non rimediabile carenza degli organici dei dipendenti pubblici, ed in particolare dei corpi di Vigilanza urbana, causata dalle diverse ed onerose competenze ad essa affidate, coniugate alle vigenti disposizioni di blocco delle assunzioni e di contenimento della spesa pubblica.

La regolazione del traffico d'altra parte richiede diverse professionalità: dalla minima per il controllo della sosta, alle più impegnative per il controllo del movimento.

A tale proposito si deve considerare come l'impiego dei Vigili urbani, data la loro alta professionalità, risulta sicuramente eccessivo per quanto attiene all'accertamento in loco delle violazioni delle norme sulla sosta dei veicoli. In effetti, l'utilizzazione degli agenti di Polizia municipale dovrebbe essere indirizzata per lo svolgimento delle ormai numerosissime ed obbligatorie funzioni di controllo, che richiedono più elevate e discrezionali capacità di apprezzamento delle situazioni di fatto e di diritto.

La possibilità di affidare in concessione la gestione delle aree di sosta a soggetti pubblici (quali ad esempio gli Automobil club) e privati, si coniuga naturalmente con la possibilità di affidare a questi soggetti, e per essi ai loro agenti, il controllo della corretta utilizzazione delle aree di sosta, il cui costo non ricade sull'Amministrazione comunale, bensì sul concessionario il quale, con una parte del gettito ottenuto all'applicazione della tariffa della sosta, il cui importo è stabilito dal Consiglio comunale, come previsto dalla legge 24 marzo 1989, n. 122, rientra delle spese sostenute.

Tale possibilità era stata espressamente riconosciuta dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nel parere favorevole espresso, ai sensi dell'articolo 4, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, sullo schema di nuovo codice della strada, rispettivamente in data 19 e 20 dicembre 1991, condizionato all'accoglimento dell'osservazione all'articolo 12, comma 5-bis.

Al fine di garantire l'assenza di aggravii economici per i Comuni, tale possibilità era stata limitata ai concessionari della gestione e del controllo delle aree di sosta. Successivamente, il mancato recepimento di una norma specifica nel nuovo codice della strada, ha causato gravi problemi ai Comuni che devono fronteggiare l'emergenza traffico ed inquinamento, soprattutto per quelli che, con il conforto seppure indiretto della giurisprudenza più recente (sentenze della Cassazione a sezioni unite del 17 maggio 1990 e del 29 dicembre 1990), avevano già introdotto la partecipazione del concessionario al procedimento di segnalazione delle violazioni, e devono ora affrontare il contenzioso attivato da alcuni cittadini che, per ragioni di pura forma, si oppongono a tale partecipazione.

È doveroso rilevare che, laddove tale soluzione è stata adottata (es. Ancona, Udine), essa ha consentito di realizzare un notevole risparmio di carattere economico ed organizzativo per le Amministrazioni comunali interessate, ed al contempo di garantire l'effettiva applicazione delle norme sulla sosta, con piena soddisfazione della maggioranza dei cittadini, che hanno un evidente interesse alla corretta utilizzazione delle aree pubbliche destinate a parcheggio.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 5 della legge delega 13 giugno 1991, n. 190,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che consente al Governo, entro il 31 dicembre 1996, di procedere alla modifica del nuovo codice della strada entro i limiti della delega e i pareri delle Commissioni parlamentari, si propone quindi di recepire con decreto legislativo quanto già a suo

tempo raccomandato dalle Commissioni parlamentari in relazione all'articolo 12, comma 5-*bis*.

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative affluiranno nelle casse comunali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, è inserito il seguente:

«3-bis. I servizi di prevenzione e di accertamento delle violazioni di cui all'articolo 158, sulle aree di sosta pubblica di uso pubblico comunque regolamentate, con custodia o senza custodia dei veicoli, nonchè sugli accessi delle stesse, possono essere svolti da persone appositamente delegate, con le modalità determinate dal regolamento, dai concessionari per la gestione ed il controllo delle suddette aree di sosta, nonchè dai concessionari di pubblici servizi. Gli agenti dei concessionari preposti ai servizi di prevenzione ed accertamento delle violazioni, dovranno rispondere ai requisiti soggettivi di integrità ed onorabilità richiesti per l'accesso al pubblico impiego».

Art. 2.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, accertate dal personale delegato, sono devoluti per l'intero al Comune.

2. Ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, il Consiglio comunale, stabilisce l'importo della tariffa della sosta. Una quota della stessa spetterà al concessionario, per far fronte alle spese sostenute.